

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

**Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).**

**Art. 53**

*Associazioni dei produttori(programma 3.1.7.)*

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 9, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni per l' anno 1992.
- 2.** Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6738 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.